



ORCHESTRA
SINFONICA
SICILIANA
FONDAZIONE

Prot. 2990/C-17

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

EX ART. 2 del C.N.L.G.

TRA

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede legale in Palermo, Via Filippo Turati 2, C.F./P.IVA: 00190520825, nella persona del Sovrintendente, Prof. Antonino Marcellino, di seguito denominata "la Fondazione" ovvero "il committente"

E

la dott.ssa Maria Modica,


[redacted] iscritta all'ordine nazionale dei giornalisti professionisti con il n. 095319, di seguito denominata "Collaboratore",

PREMESSO

- che l'attività della Fondazione necessita di un Addetto Stampa con il compito di coordinare le relazioni con la stampa (gestione rapporti con i giornalisti e con i media attraverso i canali tradizionali di carta stampata, radio, televisione e attraverso la rete) e la produzione di contenuti informativi relativi alle attività della Fondazione rivolti a tutti i media;
- che la Fondazione, mancando detta figura professionale tra il personale in servizio, ha proceduto in data 26 luglio 2019 prot. 6778/C-17 alla pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'affidamento dell'incarico di addetto ad esperto giornalista di comprovata esperienza nel campo della comunicazione;
- che in data 7 novembre 2019 si è riunita la Commissione, nominata dal Sovrintendente, che ha proceduto alla valutazione comparativa delle domande pervenute;
- che la Commissione ha delegato il Sovrintendente per l'espletamento del colloquio di tutti i candidati e alla successiva nomina dell'addetto stampa;
- che il Sovrintendente il 9 e 10 gennaio 2020 ha proceduto all'audizione di tutti i candidati;
- che il Sovrintendente, espletate tutte le procedure, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione professionale di n. 2 (due) soggetti dei quali uno nel ruolo di addetto stampa ed uno nel ruolo di addetto stampa e portavoce con particolare riferimento alle funzioni connesse alla comunicazione istituzionale;
- che il Sovrintendente, nel ruolo di addetto stampa con funzioni di portavoce, ha individuato nella Dr.ssa Maria Modica la persona idonea cui affidare l'incarico sopra descritto e quindi ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione professionale della stessa, la quale possiede i titoli e i requisiti professionali richiesti dalla manifestazione di interesse;
- che, dunque, la Dr.ssa Maria Modica possiede la professionalità, le competenze e l'esperienza richieste per lo svolgimento dell'incarico;
- che la Dr.ssa Maria Modica ha espresso la propria volontà di accettare l'incarico, non rilevando alcun ostacolo di tipo formale e sostanziale ed essendo in possesso del titolo di giornalista iscritta all'apposito Albo dei Giornalisti elenco professionisti con n. 095319;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1** Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
- Art. 2** La Fondazione, come sopra indicata e rappresentata, conferisce l'incarico di addetto stampa e portavoce incaricato con particolare riferimento alle funzioni connesse alla comunicazione istituzionale, alla dott. ssa Maria Modica con le modalità e le condizioni indicate nei seguenti articoli. La Fondazione conferisce al Collaboratore l'incarico da svolgere in autonomia, senza vincolo di subordinazione e nell'ambito delle indicazioni generali funzionali impartite dal Sovrintendente, definito dalle funzioni indicate al successivo articolo 4. Il Collaboratore dichiara di accettare l'incarico di cui sopra.
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, inquadrata ai fini fiscali secondo le previsioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. C) bis del DPR n. 917/86. Il collaboratore dichiara di provveder tempestivamente all'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS/INPGI.
L'incarico conferito al collaboratore non presenta alcun vincolo di esclusiva, e pertanto lo stesso resterà libero di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con quella oggetto del presente contratto;
- Art. 3** Il rapporto di lavoro, disciplinato dall'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, avrà inizio in data **6 maggio 2020** e cesserà in data **30 settembre 2021**.
È facoltà delle parti risolvere il rapporto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno tre mesi prima della data di efficacia della risoluzione. È esclusa ogni ipotesi di tacita rinnovazione del presente incarico che cesserà il **30 settembre 2021**.
- Art. 4** Il collaboratore, nell'espletamento dell'incarico conferito, con l'ausilio di personale e risorse all'uopo destinate dal Sovrintendente, dovrà provvedere (in via esemplificativa e non esaustiva):
- a) promozione e comunicazione degli eventi e delle iniziative messe in atto dalla Fondazione mediante la divulgazione ai media locali, regionali, nazionali e internazionali (anche diffusi su web e social network);
 - b) la redazione di comunicati stampa o dei post per i social;
 - c) la raccolta del materiale per la rassegna stampa;
 - d) il monitoraggio dei media;
 - e) la collaborazione alla gestione delle relazioni esterne della Fondazione;
 - f) ogni altra attività attinente l'ottimale funzionamento dell'Ufficio stampa della Fondazione
- Art. 5** Ai soli fini organizzativi e per il migliore svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto, il Collaboratore coordinerà la propria attività con tutti gli Uffici della Fondazione, nell'ambito delle direttive generali impartite dal Sovrintendente.
Il Collaboratore si impegna all'obbligo della riservatezza per quanto attiene ogni tipo di informazione interna acquisita nell'ambito delle attività espletate, utilizzando tali elementi di conoscenza venuti in suo possesso solo ai fini strumentali collegati alla natura del suo incarico.
- Art. 6** L'emolumento annuo lordo concordato tra le parti è di **euro 14.967,87** al lordo delle ritenute di legge (euro **QUATTORDICIMILANOVECENTOESSANTASETTE/87**), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali previsti per legge. Il collaboratore dichiara che la misura del compenso come sopra indicata è congrua, avuto riguardo all'oggetto dell'incarico, alle modalità del suo espletamento ed all'impegno complessivo richiesto per il suo svolgimento.
Il pagamento del compenso avverrà in quote mensili.
In aggiunta all'importo del compenso come sopra definito, al collaboratore potranno essere riconosciuti a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute a fronte di trasferte dallo stesso effettuate al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, purché strettamente afferenti al rapporto di collaborazione. Le richieste dovranno essere regolarmente



documentate con gli originali delle fatture, ricevute, ecc. che verranno acquisiti dalla Fondazione; il collaboratore s'impegna ad effettuare tali pagamenti per mezzo di strumenti che permettano di individuare il beneficiario degli stessi (assegni non trasferibili, trasferimenti bancari, ecc.), evitando, per quanto possibile, i pagamenti per contanti.

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambi le parti, in caso di gravi inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione. Il contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti circostanze:

- inoperosità del collaboratore protratta per 30 giorni e non giustificata da malattia o infortunio;
- violazione obbligo di riservatezza;
- cessazione dell'attività del committente.

Art. 7 Il Collaboratore nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – GDPR e dal D. Lgs 196/2003 – Codice Privacy, così come modificato dal D Lgs. 101/2018, si impegna a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti al programma e all'organizzazione della Fondazione, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della stessa, ed allo stesso tempo autorizza la Fondazione a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto, dichiarando di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del citato Regolamento;

Art. 8 Entrambe le parti si obbligano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto. Solo in caso di mancato accordo le parti adiranno le vie legali eleggendo quale Foro di competenza esclusiva quello di Palermo.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia


Palermo, 06 maggio 2020

Letto, confermato e sottoscritto

Orchestra Sinfonica Siciliana


Il Sovrintendente

Prof. Antonino Marcellino



Il Collaboratore

Dott.ssa Maria Modica



Reg. Contratti n. 0131